

Fano, lì 12.01.2022

A tutte le Aziende interessate
loro sedi

CIRCOLARE N. 3/2022

Oggetto: LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA INL.

La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L., n.146/2021, ha introdotto **dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione** finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali (vedi Ns. Circolare n.28/2021).

Con la nota n. 29 del 11 gennaio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni utili al corretto adempimento del suddetto obbligo.

Riportiamo di seguito quanto chiarito dalla Nota dell’INL per l’effettuazione della comunicazione.

Ambito di applicazione: soggetti interessati

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- **le collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate;
- **i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (PrestO)**;
- **le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c.** ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- **i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”.**

Tempistiche

L’obbligo riguarda:

- **i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21/12/2021);**
- **i rapporti, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota (11/01/2022).**

Regime transitorio: per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota (11/01/2022), nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, **la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.**

Regime ordinario: per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota (11/01/2022), **la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.**

Modalità di comunicazione

L'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco completo in allegato alla nostra mail).

Contenuto della comunicazione

La comunicazione preventiva che dovrà avvenire tramite mail (senza alcun allegato), dovrà contenere i seguenti dati (**in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa**):

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

La disposizione prevede che, in caso mancata/ritardata comunicazione anticipata del rapporto occasionale, **si applica la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale.

Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente comunicato e non prorogato.

Cordiali saluti

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*